

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 17 novembre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Bampo, Biondi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danieli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattioli, Meandri, Meloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Romano Carratelli, Ruffino, Savarese, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Amoruso, Bampo, Biondi, Boato, Bordon, Danieli, Dini, Fabris, Fassino, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Melandri, Micheli, Nesi, Nocera, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Rebuffa, Ruffino, Savarese, Turco, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLESI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7441);

GIOVANARDI e BAMPO: « Disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate iscritti nel ruolo d'onore » (7442).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal ministro del lavoro
e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 6 novembre 2000, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea POLIZZI ed altri n. 9/6761/1, DIVELLA ed altri n. 9/6761/2 e Maura COSUTTA ed altri n. 9/6761/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 marzo 2000, concernenti provvedimenti in favore dei lavoratori eccedentari della società « Case di cura riunite » di Bari.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 6 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta data alle interrogazioni: CARLESI ed altri n. 3/02059, ASCIERTO n. 3/04767, GRAMAZIO ed altri n. 3/04848, GRAMAZIO n. 3/04849, ARACU n. 3/04851, GRAMAZIO ed altri 3/04850 e alla interpellanza GIORDANO n. 2/02144, nella seduta dell'Assemblea dell'11 gennaio 2000, concernente la vertenza del quotidiano romano « Il Tempo ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 10 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione PICCOLO ed altri n. 8/00061, accolta dal Governo e approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 14 marzo 2000, concernente l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense delle scuole.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 13 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1999 dalla procedura liquidatoria unificata dell'ente nazionale cellulosa e carta e società controllate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 14 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione MERLO ed altri n. 0/6831/VIII/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) del 27 luglio 2000, concernente stanziamenti per il completamento degli interventi per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 16 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, il seguente atto comunitario:

proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino (doc. 12186/00).

Tale atto è deferito, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 novembre 2000, ha trasmesso il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

Tale atto, secondo quanto stabilito nella riunione della Giunta per il regolamento del 14 novembre 2000, è deferito alla VII Commissione (Cultura), che dovrà riferire all'Assemblea entro il 9 dicembre 2000. È altresì deferito alle Commissioni V (Bilan-

cio) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il parere sulle parti di rispettiva competenza entro il 1° dicembre 2000.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica del Ministero dei lavori pubblici.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il pre-

scritto parere entro il 17 dicembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi nelle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 dicembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis — sezione 1)

**ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 57.

*(Eliminazione progressiva
dei ticket sanitari).*

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute nei successivi articoli 58, 59, 60 e 61.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programma obiettivi, ed eventuali criteri e modalità di attuazione, per ulteriori riduzioni di spesa da destinare obbligatoriamente alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie, sino alla loro abolizione. Allo stesso fine sono destinati gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1. I risparmi sono accertati annualmente con il Documento di programmazione economico — finanziaria, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono destinati con la successiva legge finanziaria alla riduzione delle quote di partecipazione.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE**

ART. 57.

*(Eliminazione progressiva
dei ticket sanitari).*

Sopprimerlo.

57. 10. *(ex 53. 11).* Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57. *(Abrogazione del sanitometro).* Sono abrogate le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 recante disposizioni per la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

57. 1. *(ex 53. 6).* Conti, Gramazio, Porcu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 53. — 1. A partire dal 1° gennaio 2001, le quote di partecipazione dei citta-

dini alle spese per prestazioni sanitarie di carattere medico, diagnostico, terapeutico, ospedaliero, farmaceutico e - ove presente - di pronto soccorso, sono abolite.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

57. 8. (ex 53.1) Bertinotti, Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
57. 20 DEL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: , al costo delle prestazioni farmaceutiche, sopprimere fino al termine del capoverso.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

0. 57. 20. 15. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

Modificare il capoverso 2-bis come segue:

A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

Consequentemente il comma 2-ter è abilito.

Seguono compensazioni del gruppo di A.N.

0. 57. 20. 1. Selva, Bono, Carlesi.

Al comma 2-bis, sostituire da: 2002, fino a: 2003, con: 2001.

Consequentemente sopprimere il comma 2-ter.

0. 57. 20. 18. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-bis, sostituire: 2002, con: 2001.

Consequentemente allo stesso comma sostituire: 2003 con 2002.

Compensazioni gruppo della LNP.

0. 57. 20. 17. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: 1° gennaio 2002, con le seguenti: 1° gennaio 2001.

0. 57. 20. 2. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-bis, sostituire: lire 23.000, con: lire 20.000.

0. 57. 20. 3. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: 1° gennaio 2003, con le seguenti: 1° gennaio 2001.

0. 57. 20. 4. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-ter, sostituire le parole da: Le seguenti prestazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale, e di laboratorio.

Segue compensazione del gruppo Forza Italia.

0. 57. 20. 12. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

Al comma 2-ter, sostituire le parole da: le seguenti prestazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori.

0. 57. 20. 19. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-ter, dopo le parole: dell'apparato genitale femminile inserire: , del carcinoma della mammella e.

0. 57. 20. 5. Di Capua, Veltri, Paissan.

Al comma 2-ter, al termine del punto c), aggiungere: Nell'espressione colonscopia s'intendono ricomprese eventuali procedure biotiche e resettive con comuni esami istologici.

0. 57. 20. 6. Di Capua, Veltri, Paissan.

Sopprimere i commi 2-quinquies, 2-sexies, 2-opties.

Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.

0. 57. 20. 14. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte, Vito.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

Conseguentemente al comma 2-sexies sostituire le parole: 3, 5, del 3,45 e del 2,9 *con le seguenti:* 4,8, del 5,75 e del 5,4.

0. 57. 20. 20. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

Seguono compensazioni del gruppo di A.N.

0. 57. 20. 10. Bono, Carlesi.

Il comma 2-septies è soppresso.

0. 57. 20. 21. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al capoverso 2-septies sopprimere le parole da: Qualora tale andamento *fino alle parole:* normativa riferita.

Seguono compensazioni del gruppo di A.N.

0. 57. 20. 11. Carlesi, Bono, Selva.

Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 *fino a:* intermediari finanziari *con copertura Lega Nord.*

0. 57. 20. 22. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994 *fino alla fine con copertura Lega Nord.*

0. 57. 20. 16. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 58, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 17.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e secondo le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerose del colon-retto:

a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;

b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a

45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità.

2-quater. Le risorse disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale sono aumentate di lire 1.700 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

2-quinquies. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

2-sexies. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate rispettivamente nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

2-septies. A partire dal 30 marzo 2002 sulla base dei risultati del monitoraggio viene verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi *2-quinquies* *2-sexies*, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei *ticket* soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 56, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro 30 giorni, adotta, entro e non oltre i successivi 30 giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002, a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle

maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei *ticket* di cui ai commi 2, *2-bis* e *2-ter*.

Conseguentemente, all'articolo 58 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto ministeriale 22 settembre 1998 recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Conseguentemente alla Tabella A, voce:

Ministero della giustizia:

2001: - 60.000;

2002: -;

2003: -.

Ministero degli affari esteri:

2001: - 100.000;

2002: -;

2003: -.

Ministero del lavoro:

2001: - 100.000;

2002: -;

2003: -.

57. 20. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

COSTI MISURE SETTORE SANITARIO				
	2001	2002	2003	2004
abolizione ticket farmaceutici	1.500	1.500	1.500	1.500
abolizione ticket diagnostica per 3 screening	325	325	325	325
ulteriore abolizione diagnostica		2.100	4.200	4.200
risparmi derivanti dal rimborso al prezzo del generico	-125	-250	-250	-250
minori costi amministrativi esenzione ticket		-100	-400	-400
costo totale	1.700	3.575	5.375	5.375
risparmi al netto degli aumenti di spesa prodotti dall'aumento della domanda		-1.700	-3.000	-4.000
saldo	1.700	1.875	2.375	1.375
COPERTURE				
effetti fiscali minori detrazioni		570	1.016	1.806
utilizzo risparmi emendamenti art. 5	245	475	705	0
saldi disponibili soppressione art. 11 ed em. 23.15	396	1.051	425	425
saldo	1.059	-221	229	-856
rinegoziazione mutui	300	300	300	180
immobili CONSAP	500			
totale coperture	1.441	2.396	2.446	2.411
costo da coprire	259	-521	-71	-1.036
taglio tabella A	-260			
costo da coprire residui	-1	-521	-71	-1.036

Sopprimere il comma 2.

57. 2. (ex 53. 2) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A partire dal 1° gennaio 2001 le quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sono sopresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

57. 3. (ex 53. 3) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta in parlamento un disegno di legge contenente.

57. 4. (ex 53. 4) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: programma obiettivi ed eventuali criteri fino alla fine del periodo con le seguenti: destina obbligatoriamente gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1 alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sino alla loro completa abolizione.

57. 5. (ex 53. 5) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed eventuali.

57. 6. (ex 53.10) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 2.

57. 7. (ex 53.9) Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:

a) articolo 1: comma 2; comma 3, lettera a);

b) articolo 2: comma 1, lettere c) ed e);

c) articolo 3: comma 1; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 ed 8; comma 9, primo periodo;

d) articoli 4 e 6;

e) articolo 7: comma 1, lettera b), le parole « sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia » ed il comma 2;

f) articolo 8, comma 4.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

57. 15. Il Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis — sezione 2)**ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 58.**

(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è abrogata la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *b*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*) e lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione delle loro caratteristiche prevalenti.

2. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l'assistenza farmaceutica la quota fissa per ricetta è dovuta nella misura di lire 2.500 per prescrizioni di una confezione e di lire 5.000 per prescrizioni di più confezioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: « 3.000 lire » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 lire » e le parole: « 6.000 lire » sono sostituite dalle parole: « 5.000 lire ».

3. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: « nella misura dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 40 per cento ». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.

4. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto

del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti *standard*, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A partire dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco, è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.

5. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « è ridotto del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a partire dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 ». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: « Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 1° gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000 ».

6. Il Ministro della sanità stabilisce, con decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali ero-

gabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

7. All'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « onere a carico del Servizio sanitario nazionale » sono inserite le seguenti: « nonché i dati presenti sulla ricetta relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione ».

8. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure *standard* per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

9. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 8.

10. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti die-

tetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti. dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

12. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.

13. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dal Ministro predetto. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e di programmazione sani-

taria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

14. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La cessione di cui al presente comma non è soggetta al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

15. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.

16. Le farmacie possono vendere al pubblico i medicinali di automedicazione ad un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla confezione. Le farmacie sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali per i quali si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma, con l'indicazione dei prezzi praticati.

17. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo più basso. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La differenza tra il prezzo del medicinale prescritto e quello del medicinale avente prezzo più basso è a carico dell'assistito.

18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei medicinali aventi il prezzo più basso, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

19. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione del disposto dei commi 17 e 18 e delle finalità della nuova disciplina.

20. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 16, secondo e terzo periodo, e comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

21. Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogate per gli anni 2001 e 2002.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 58.

(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica).

Sopprimere il comma 1.

58. 1. (ex 54. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° marzo 2001 i farmaci di cui alla lettera b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono dispensati dal Servizio sanitario nazionale con identico regime di esenzione previsto per i farmaci di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

58. 4. (ex 54. 113). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta, Saia.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 1° luglio 2001 con le seguenti: 1° marzo 2001.

58. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 1° luglio 2001 con le seguenti: 1° aprile 2001.

58. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1° luglio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

58. 137. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1° luglio 2001 con le seguenti: 1° marzo 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

58. 138. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1° luglio 2001 con le seguenti: 1° aprile 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

58. 136. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e lettera c).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

58. 5. (ex 54. 15). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: e lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 fino alla fine del comma con le seguenti: della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10.

58. 6. (ex 54. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sulla base della valutazione aggiungere le seguenti: della loro efficacia terapeutica e.

58. 7. (ex 54. 96). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu, Delmastro delle Vedove.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: caratteristiche prevalenti aggiungere le seguenti: e per categorie terapeutiche omogenee.

58. 8. (ex * 54. 23). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole « lire 70.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 42.000 ».

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori femminili e del carcinoma del colon retto

a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 40 e 70 anni;

b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test) ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

c) ricerca del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni;

d) colonscopia, ogni sei anni a favore della popolazione a rischio elevato per carcinoma del colon retto, individuata in base ai criteri fissati dal Ministero della sanità.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

1-quinquies Al fine di assicurare la copertura degli oneri per la riduzione dei ticket sanitari di cui al comma 2-bis, quantificabili in lire 840 miliardi per l'anno 2001 e successivi, il Ministero delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, ridetermina le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 840 miliardi, in ragione annua.

1-sexies. Il Ministero delle Finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2000, ridetermini le aliquote dell'accisa sull'alcol etilico e dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi, stabilita dall'articolo 2, comma 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a 130 miliardi annui.

58. 10. (ex 54. 80). Bolognesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole « lire 70.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 50.000 ».

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sono escluse dalla partecipazione al costo